



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Gli studenti con una invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, devono esclusivamente effettuare il versamento di € 14,62 per bollo, in quanto esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, anche se già in possesso di un titolo accademico.
2. Gli studenti con una invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, beneficiano di una riduzione del 50% dell'importo spettante, anche se già in possesso di un titolo accademico.
3. Gli studenti con "Condizione Economica Normalizzata" (CEN) maggiore di € 70.000,00, non usufruiscono di agevolazioni sui contributi.
4. Gli studenti che si trovano nelle condizioni previste dai punti (1) o (3), possono evitare la compilazione delle parti (A) (B) (C), relativa al nucleo familiare, reddito e patrimonio, poste all'interno della domanda di iscrizione.
5. La mancata compilazione delle parti (A) (B) (C), comporta l'applicazione dell'importo massimo relativo ai contributi. La tassa di iscrizione viene comunque determinata sulla base dei criteri di merito previsti dal vigente "Regolamento per la determinazione di tasse e contributi".
6. Lo studente ha facoltà di allegare, in copia, al presente modulo, il *Mod.730-3/08*, il *Mod. UNICO 2008* le certificazioni di cui al *DPR 600/73-Mod. CUD* e quanto possa risultare utile alla determinazione della propria condizione economica per l'anno 2007.
7. L'Università si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di tutte le dichiarazioni.
8. Lo studente deve allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
9. Lo studente è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e del DPR del 28/12/2000 n. 445.
10. La domanda di iscrizione, completa di documentazione, può essere inviata anche per mezzo del servizio postale.
11. L'importo di tasse e contributi verrà calcolato automaticamente dall'Università. I relativi bollettini di versamento saranno recapitati al domicilio dichiarato, sulla base di quanto disposto dal predetto Regolamento tasse allegato.

“COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE” (*)

Riportare rispettivamente CODICE FISCALE, COGNOME, NOME e DATA DI NASCITA di ciascun componente il nucleo familiare dello studente dichiarante, come risulta dallo stato di famiglia al 31-12-2007.

Nella colonna RAPPORTO DI PARENTELA indicare, per ciascun componente, il legame di parentela: riportare “G” per genitore, “F” per figlio/a, “A” negli altri casi.

Nella colonna INVALIDITÀ indicare con una “X” eventuali componenti con invalidità non inferiore al 66%.

Nella colonna STUDENTE UNIVERSITARIO riportare il numero di MATRICOLA e la denominazione dell’UNIVERSITÀ italiana eventualmente frequentata, nel corrente anno accademico, per il conseguimento del primo titolo accademico, da componenti il nucleo familiare, di età inferiore ai 26 anni, al 31-12-2008, **diversi dallo studente dichiarante.**

(*) *N.B.*

Ai fini della compilazione del presente prospetto, lo studente dichiarante, non convivente con il nucleo familiare di origine, può considerarsi indipendente da tale nucleo esclusivamente se si trova nelle condizioni previste dal DPCM 9-4-2001, esposte nella seguente nota:

NOTA RELATIVA ALLA “CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE”
(Art. 5, comma 3, DPCM 9-4-2001)

La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto della famiglia d’origine, è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- (a) “residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro”;***
- (b) “redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona”.***

DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE (NFC)

Compilare secondo le specifiche presenti nelle righe, dalla (a) alla (e).

Il NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE è dato dalla somma dei valori delle righe (a),(b),(c),(d),(e).

Riportare il valore del NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE nell’apposito spazio indicato con **NFC**.

AMMONTARE DEL REDDITO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Decreto Ministro dell'Università 26-5-98 (G.U. 21-7-98)

- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 9-4-2001 (G.U. 17.5.2001 n. 113)

NORME DI CARATTERE GENERALE: - I redditi e i valori patrimoniali sono da riferirsi all'anno 2007.

- Qualora i valori relativi ad ogni singola tipologia di reddito e/o di patrimonio siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero.

- Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare convenzionale, concorrono alla formazione degli indicatori della condizione economica e della condizione patrimoniale nella misura del 50% (DPCM 30-4-97 TABELLA n. 1 punto 4)

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL REDDITO RELATIVO ALL'ANNO 2007

COMPILAZIONE PARTE B

Numero e colonna di riferimento	Riferimento ai documenti fiscali
Nota 1 Rif. Col. (A) Lavoro dipendente, pensione ed assimilati: Nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, le informazioni vanno rilevate da..... Nel caso in cui non sussista l'obbligo per la presentazione della dichiarazione dei redditi e si posseggano redditi da lavoro dipendente o pensione, le informazioni vanno rilevate da.....	Mod. UNICO PF 2008 redditi 2007 Rigo RC5 col. 2 + Rigo RC9 e/o da Mod. 730-3/2008 redditi 2007 Rigo 4 col. 1 + col. 2 . Mod. CUD 2008 redditi 2007 Punto 1 + Punto 2 parte B dati fiscali.
Nota 2 Rif. Col. (B) Lavoro autonomo: Esercizio arti e professioni	Mod. UNICO PF 2008 redditi 2007 Rigo RE25
Nota 3 Rif. Col. (C) Impresa Individuale.....:	Mod. UNICO PF 2008 redditi 2007 Rigo RF53 e/o da Rigo RG34
Nota 4 Rif. Col. (D) Partecipazione in società di capitale (Spa, Srl,....) - Utili ed altri proventi equiparati.....:	Mod. UNICO PF 2008 redditi 2007 Rigo RL1 col. 2. Mod. 730-3/2008 redditi 2007 Quadro D Rigo D1 col. 2
-Altri redditi di capitale.....:	Mod. UNICO PF 2008 redditi 2007 Rigo RL2 col. 2. Mod. 730-3/2008 redditi 2007 Quadro D Rigo D2 col. 2.
Nota 5 Rif. Col. (E) Partecipazione in società di persone ed assimilate (comprendente l'impresa familiare).....:	Mod. UNICO PF 2008 redditi 2007 Rigo RH18.
Nota 6 Rif. Col. (F) Redditi ricavati dai terreni, di impresa agricola e/o da allevamento.....:	Dichiarazione IRAP 2008 PF periodo d'imposta 2007 Rigo IQ36 (valore della produzione netta) al netto delle riduzioni regionali indicate dal rigo IQ69 col.3 al rigo IQ89 col. 3 limitatamente ai valori IRAP dei Produttori Agricoli delle Sez. I e III.
Nota 7 Rif. Col. (G) Fabbricati e Terreni - 7.1 Fabbricati.....:	Mod. UNICO PF 2008 redditi 2007 Rigo RB11 colonna 8 e/o da Mod. 730-3/2008 redditi 2007 Rigo 3.
- 7.2 Terreni.....:	Mod. UNICO PF 2008 redditi 2007 Rigo RA11 col. 9 + col. 10 e/o da Mod. 730-3/2008 redditi 2007 Rigo 1 + Rigo 2.
Nota 8 Rif. Col. (H) Altri redditi imponibili ai fini IRPEF.....:	Mod. UNICO PF2008 redditi 2007 Rigo RL19 + RL22 col. 2 + RL30 + RM15 col. 1 e/o da Mod. 730-3/2008 redditi 2007 Rigo 5 (AL NETTO dei redditi eventualmente già indicati alla nota 4 Rif. Col. D).
Nota 9 Rif. Col. (I) IRPEF: Nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, le informazioni vanno rilevate da.....:	Mod. UNICO PF 2008 redditi 2007 (Rigo RN25) + (Rigo RV2 col.2) + (Rigo RV10 col.2). e/o da Mod. 730-3/2008 redditi 2007 Rigo 27 + Rigo 36 + Rigo 39.
Nel caso in cui non sussista l'obbligo per la presentazione della dichiarazione dei redditi e si posseggano redditi da lavoro dipendente o pensione, le informazioni vanno rilevate da.....:	Mod. CUD 2008 redditi 2007 parte B dati fiscali Punto 5 + Punto 6 + Punto 11.
Nota 10 Rif. Col. (L) TOTALE REDDITO NETTO.....:	Sommare per ogni rigo gli importi di (col. A, col. B, col. C, col. D, col. E, col. F, col. G, col. H) e sottrarre l'importo di col. I.
Nota 11 Rif. da Col. (A) a Col. (H) Redditi percepiti all'estero.....:	Occorre includere i redditi percepiti all'estero con le stesse modalità di quelli percepiti in Italia, ove applicabili, sulla base dei tassi di cambio medi stabiliti per l'anno 2007. N.B.: Nel caso in cui i redditi percepiti all'estero non sono stati inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero è necessario esibire la relativa documentazione (comma 12 art. 2 del Decreto 26 maggio 1998).

COMPILAZIONE PARTE C

Numero e colonna di riferimento	Riferimento ai documenti fiscali
Nota 12 Rif. Col. (A1) Valore patrimoniale dei fabbricati.....:	Imponibile dichiarato ai fini I.C.I., ossia: Rendita catastale (rivalutata del 5%) x Coeff. di capitalizzazione (100 se cat. A, tranne A10, B, C tranne C1) rapportata a quota e giorni di possesso. N.B., Coeff. di capitalizzazione per cat. A10 e D è 50; per cat. C1 è 34 N.B. Non tenere conto del valore della prima casa di proprietà e delle relative pertinenze, a condizione che essa sia la residenza del nucleo familiare dello studente e che l'immobile non sia di cat. A1, A8, A9 per le quali occorre dichiarare il 50% dell'imponibile I.C.I. N.B.: I fabbricati ad uso abitativo, posseduti all'estero, devono essere considerati sulla base di un valore convenzionale pari a € 516,46 al metro quadro.
Nota 13 Rif. Col. (A2) Valore patrimoniale dei terreni edificabili.....:	Valore venale dell'area in comune commercio.
Nota 14 Rif. Col. (A3) Valore patrimoniale dei terreni agricoli (non destinati ad uso impresa agricola).....:	Imponibile dichiarato ai fini I.C.I., ossia: Reddito dominicale x 1,25 x Coeff. di capitalizzazione (75) rapportata alla quota e ai giorni di possesso.
Nota 15 Rif. Col. (B1) Valore patrimoniale Depositi/Titoli di Stato/Certif./Etc.....:	Occorre indicare il valore nominale della consistenza alla data del 31/12/2007.
Nota 16 Rif. Col. (B2) Valore patrimoniale Fondi di Investimento.....:	Occorre indicare il valore della consistenza alla data del 31/12/2007 in base alla quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno 2007.
Nota 17 Rif. Col. (B3) Fondi di investimento.....:	Vanno indicate solo se il nucleo familiare possiede una quota complessiva inferiore al 10% del capitale sociale della singola società.
Nota 18 Rif. Col. (B4) Valore patrimoniale Partecipazioni azionarie e non.....:	Vanno indicate solo se il nucleo familiare possiede una quota complessiva inferiore al 10% del capitale sociale della singola società.
Nota 19 Rif. Col. (C) TOTALE VALORE PATRIMONIO.....:	Sommare per ogni riga l'importo di (col. A1, col. A2, col. A3, col. B1, col. B2, col. B3, col. B4).

Criterio di calcolo della Condizione Economica Normalizzata (C.E.N.)

$$\text{C.E.N. (Condizione Economica Normalizzata)} = \frac{\text{C.E.F. (Condizione Economica Familiare)}}{i}$$

“*i*” è lo specifico coefficiente, riferito al Nucleo Familiare Convenzionale (NFC) dello studente, indicato nella tabella del comma 9, art. 3 del D.P.C.M. del 30 aprile 1997, riportata nel seguente esempio:

Esempio:

Ipotizzando un valore di Condizione Economica Familiare C.E.F. = € 25.848,67, per uno studente il cui Nucleo Familiare Convenzionale è NFC = 5, il calcolo della Condizione Economica Normalizzata C.E.N. risulta:

$$\text{CEN} = \frac{\text{CEF}}{i} = \frac{25.848,67}{1,43} = 18.076,00$$

NFC	Coefficiente “i”
1	0,45
2	0,75
3	1,00
4	1,22
5	1,43
6	1,62
7	1,80

Per ogni componente in più il coefficiente “i” si incrementa di 0,15



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Estratto dal

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI TASSE E CONTRIBUTI

Iscrizione ad anni successivi al primo a.a. 2008-2009

SOMMARIO

- 1 - Tassa di iscrizione
 - 1.1 - Modalità di calcolo
- 2 - Contributi
 - 2.1 - Modalità di calcolo
 - 2.1.1 - Calcolo della Condizione Economica Normalizzata (CEN)
- 3 - Esoneri
 - 3.1 - Esoneri totali
 - 3.2 - Ulteriori forme di esonero
- 4 - Modalità di pagamento
 - 4.1 - Prima rata tasse e contributi
 - 4.2 - Seconda e terza rata a saldo tasse e contributi
- 5 - Tassa di ricognizione
- 6 - Costo diploma
- 7 - Scuole
 - 7.1 - Scuole dirette a fini speciali
- 8 - Studenti stranieri
 - 8.1 - Comunitari
 - 8.2 - Extracomunitari
- 9 - Corsi singoli
- 10 - Studenti provenienti
- 11 - Tassa di equipollenza
- 12 - Rinuncia agli studi
- 13 - Duplicato libretto e diploma
- 14 - Penali per tardivi pagamenti
- 15 - Adeguamento ISTAT
- 16 - Accertamenti

REGOLAMENTO

Gli studenti iscritti a corsi di laurea e di Diploma contribuiscono alla copertura dei costi e dei servizi universitari mediante il pagamento della tassa di iscrizione (legata al merito) e dei contributi (legati alla condizione economica).

Gli studenti già in possesso di titolo accademico sono tenuti al pagamento dell'importo massimo di tassa e contributi.

Non sono considerati già possessori di titolo accademico:

- i laureati in un corso triennale di primo livello che continuino gli studi in un corso di laurea specialistica biennale del secondo ciclo;

- gli studenti in possesso di Diploma Universitario che si iscrivano ad un corso di laurea triennale o specialistica.

1. TASSA D'ISCRIZIONE

La tassa di iscrizione massima è fissata in € 250,00 · 1,08975. (*)

1.1 MODALITÀ DI CALCOLO

Per gli studenti in corso, senza pregresse iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, che nel precedente anno accademico risultino iscritti a corsi istituiti a partire dall'anno accademico 2001-2002 (lauree triennali, specialistiche a ciclo unico e specialistiche biennali), l'importo della tassa d'iscrizione si calcola con la seguente formula:

$$\left[1 - 1,2 \cdot \left(\frac{c.f.a.}{c.f.p.} - 0,5 \right) - 0,4 \cdot \left(\frac{m - 24}{6} \right) \right] \cdot 250 \cdot 1,08975 \quad (*)$$

dove:

c. f. a. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art.10 comma 1, D.M. n. 509 del 3-11-1999, acquisiti entro il 30 settembre dell'anno solare di iscrizione.

c. f. p. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività formative indicate nell'art.10 comma 1 D.M. n. 509 del 3-11-1999, previsti dal corso precedente, per gli anni di corso della precedente iscrizione.

m = media dei voti degli esami superati entro il 30 settembre dell'anno solare di iscrizione.

Per gli studenti in corso, iscritti a corsi istituiti in anni accademici precedenti all'anno accademico 2001-2002 (ante D.M. 509/99), senza pregresse iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, l'importo della tassa d'iscrizione si calcola con la seguente formula:

$$\left[1 - 1,2 \cdot \left(\frac{n.e.s.}{n.e.p.} - 0,5 \right) - 0,4 \cdot \left(\frac{m - 24}{6} \right) \right] \cdot 250 \cdot 1,08975 \quad (*)$$

dove:

$n. e. s.$ = numero totale esami superati entro il 30 settembre dell'anno solare di iscrizione, rapportati a semestralità, con esclusione delle prove di idoneità.

$n. e. p.$ = numero totale esami del piano di studi statutario, previsto dal corso precedente, per gli anni di corso della precedente iscrizione, rapportati a semestralità, con esclusione delle prove di idoneità.

m = media dei voti degli esami superati entro il 30 settembre dell'anno solare di iscrizione.

(*) Gli importi calcolati con le formule esposte sono moltiplicati per 1,08975 (vedasi Punto n. 15 – “Adeguamento ISTAT”)

Tali formule si applicano in relazione a tutti gli studenti iscritti in corso, a partire dal II anno, ed agli iscritti al I anno fuori corso dell'ultimo anno, purché abbiano acquisito almeno il 50% dei crediti formativi previsti, ovvero superato almeno il 50% degli esami previsti e conseguito una media di almeno 24/30.

Qualora il $c.f.a.$ ($n.e.s.$) risulti superiore al $c.f.p.$ ($n.e.p.$), le precedenti formule si applicano fissando $c.f.a. = c.f.p.$ ($n.e.s. = n.e.p.$).

Agli studenti in corso, senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, che entro il 30 settembre dell'anno solare di iscrizione abbiano superato i crediti formativi previsti ($c.f.p.$), ovvero il numero di esami previsti ($n.e.p.$), riportando una votazione media inferiore a 24/30, è riconosciuta una riduzione in quota fissa del 50% sulla tassa di iscrizione massima.

2. CONTRIBUTI

2.1 MODALITÀ DI CALCOLO

I contributi vengono calcolati con riferimento alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, normalizzata ad un nucleo familiare di 3 componenti (par. 2.2), in base alla scala di equivalenza, ex art. 3, comma 9, DPCM 30.4.1997. Sono fissate cinque soglie della condizione economica normalizzata (CEN) in base alle quali si calcolano i contributi:

- Per un valore di C.E.N. fino a € 12.900,00 i contributi sono zero.
- Per un valore di C.E.N. superiore a € 12.900,00 fino a € 33.800,00, i contributi si calcolano con la seguente formula:

$$\frac{CEN - 10.300}{29.700} \cdot 525 \cdot 1,08975 \quad (*)$$

- Per un valore di C.E.N. superiore a € 33.800,00 fino a € 40.000,00, i contributi si calcolano con la seguente formula:

$$\left\{ \left[\left(\frac{CEN - 10.300}{29.700} \cdot 525 \right) - 415 \right] \cdot 0.80 \right\} + 415 \cdot 1,08975 \quad (*)$$

- Per un valore di C.E.N. superiore a € 40.000,00 fino a € 70.000,00, i contributi si calcolano con la seguente formula:

$$\left\{ \left[\left(110 + \frac{CEN - 40.000}{30.000} \cdot 275 \right) \cdot 0.80 \right] + 415 \right\} \cdot 1,08975 \quad (*)$$

- Per un valore di C.E.N. superiore a € 70.000,00 i contributi dovuti sono di € 723,00 · 1,08975. (*)

(*) Gli importi calcolati con le formule esposte sono moltiplicati per 1,08975 (vedasi Punto n. 15- “Adeguamento ISTAT”)

2.2 CALCOLO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA NORMALIZZATA (CEN)

La **condizione economica normalizzata (CEN)** si ricava dividendo la **condizione economica familiare (CEF)**, determinata secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del citato DPCM, per lo specifico coefficiente “*i*” riferito al **nucleo familiare convenzionale (NFC)** indicato al comma 9 del medesimo articolo. Quindi risulta:

$$CEN = \frac{CEF}{i}$$

dove il valore di “*i*” è ricavabile dalla seguente tabella:

NFC	Coefficiente “ <i>i</i> ”
1	0,45
2	0,75
3	1,00
4	1,22
5	1,43
6	1,62
7	1,80

Per ogni componente in più il coefficiente si incrementa di 0,15.

Per la determinazione del nucleo familiare convenzionale (NFC) si rinvia alle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del DPCM 30.4.1997.

In riferimento al comma 10 dell'art. 3 del DPCM 30.4.1997, si aumenta di una unità il nucleo familiare, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione, per ciascuno dei seguenti casi:

- presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti con invalidità non inferiore al 66%;
- presenza di un altro componente iscritto nello stesso a.a. ad una Università italiana per il conseguimento del primo titolo accademico, di età inferiore ai 26 anni al 31 dicembre dell'anno di iscrizione;
- studente residente fuori della provincia, sede del corso prescelto;
- studente orfano di uno o entrambi i genitori, con età inferiore ai 30 anni alla data del 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

3 ESONERI

3.1 ESONERI TOTALI

Sono esonerati totalmente da tasse e contributi gli studenti beneficiari delle borse di studio E.DI.S.U. e di eventuali prestiti di onore (concessi ai sensi dell'art. 16, L. 390/91); gli studenti idonei, non beneficiari per scarsità di risorse; gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% , anche se già in possesso di un titolo accademico; gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano.

N.B: Gli studenti aspiranti al beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari sono tenuti alla presentazione di un'apposita domanda, da consegnare esclusivamente ai competenti Uffici dell'E.DI.S.U., entro i termini stabiliti (vedi sito www.edisuniversita.ba.it).

3.2 ULTERIORI FORME DI ESONERO

Gli studenti portatori di handicap, con una invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, beneficiano di una riduzione del 50% dell'importo spettante, anche se già in possesso di un titolo accademico.

Gli studenti che si laureano entro i termini legali, a partire dalla prima immatricolazione, senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o riconoscimento di crediti a seguito di convezioni per il riconoscimento delle attività formative extrascolastiche (vedi Regolamento Convenzioni sul riconoscimento dei crediti), beneficiano del rimborso totale di tasse e contributi versati per l'ultimo anno. Tale beneficio può essere concesso una sola volta.

Gli studenti che superano, entro il 30 settembre dell'anno solare di iscrizione, tutti gli esami del piano di studi statutario previsto dalla Facoltà per gli anni precedenti quello di iscrizione (ivi comprese le prove di idoneità, laboratori, tirocini, seminari, stages) (*n.e.s. = n.e.p. ovvero c.f.a. = c.f.p.*), senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o ricognizioni, con una media non inferiore a 29/30, ottengono come bonus un premio di € 260,00 da potersi utilizzare esclusivamente per l'acquisto di libri.

4 MODALITA' DI PAGAMENTO

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dagli studenti che richiedono l'immatricolazione o l'iscrizione a corsi di laurea o di diploma.

Nei restanti casi, l'interessato dovrà applicare la "marca da bollo" quando richiesta.

L'importo di tasse e contributi dovuto per ciascun anno accademico è suddiviso in tre rate ovvero in due rate nel caso in cui la somma da versarsi a saldo, dopo il pagamento della prima rata, sia inferiore a € 50,00.

4.1 PRIMA RATA TASSE E CONTRIBUTI

Per l'a.a. 2008-09, l'importo della prima rata è fissato in € 245,00, comprensivo di bollo virtuale.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il 5 novembre per le iscrizioni ad anni successivi, fatti salvi i diversi termini di scadenza previsti per i corsi di studio a numero programmato.

Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altra sede entro il 5 novembre, sono tenuti al pagamento della sola tassa di trasferimento pari ad € 52,00; oltre tale data è dovuta anche la prima rata di iscrizione. Sono tenuti al pagamento della prima rata anche gli studenti aspiranti al beneficio dell'esonero totale, salvo il diritto al rimborso in caso di ottenimento dell'esonero.

4.2 SECONDA E TERZA RATA A SALDO TASSE E CONTRIBUTI

La seconda rata dovrà essere versata entro il 31 marzo e la terza rata entro il 20 giugno di ogni anno, ferma restando la facoltà per lo studente di versare l'importo dovuto a titolo di saldo in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata.

Non sono dovuti saldi di importo fino a € 5,00. Non sono rimborsati crediti di importo fino a € 5,00.

5 TASSA DI RICOGNIZIONE

E' stabilito in € 50,00 il diritto fisso che lo studente dovrà pagare per la ricognizione di ogni anno di mancata iscrizione.

6 COSTO DIPLOMA

Entro i termini della presentazione della domanda di laurea o di diploma, lo studente è tenuto al pagamento del costo del diploma, per un importo di € 52,00.

7 SCUOLE

7.1 SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Gli studenti delle scuole dirette a fini speciali sono parificati, agli effetti del presente Regolamento, a quelli dei corsi di laurea e di diploma.

8 STUDENTI STRANIERI

8.1 COMUNITARI

Gli studenti cittadini di Stati membri dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

8.2 EXTRACOMUNITARI

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari sono equiparati ai cittadini italiani, come previsto dal DPCM 30.4.1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari provenienti da Paesi in via di sviluppo, in condizioni di disagio economico accertato con documentazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane, devono un importo complessivo di € 245,00, comprensivo di bollo virtuale.

9 CORSI SINGOLI

Gli studenti stranieri provenienti da Università estere, iscritti ai corsi singoli di cui all'art. 13 R.D. 1269/38, sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione di importo pari alla prima rata prevista per i corsi di laurea, con esclusione del bollo virtuale.

I laureati iscritti ai corsi singoli di cui alle delibere del Senato Accademico dell'11-11-1998 e del Consiglio di Amministrazione del 24-11-1998, sono tenuti al pagamento dell'importo massimo della tassa di iscrizione (€ 250,00 · 1,08975; art. 15 vigente Regolamento).

10 STUDENTI PROVENIENTI

Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi in essere nell'Università di Bari.

Gli studenti provenienti da Corsi di laurea che non sono attivi presso l'Università di Bari, non usufruiscono dei benefici di merito, limitatamente all'anno di provenienza.

11 TASSA DI EQUIPOLLENZA

La richiesta di equipollenza di un titolo estero comporta l'iscrizione al relativo corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Se il riconoscimento è concesso in toto, ovvero previa discussione della sola tesi di laurea o di diploma, è dovuto un importo complessivo di € 320,00, comprensivo di bollo virtuale.

12 RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate.

13 DUPLICATO LIBRETTO E DIPLOMA

La richiesta del duplicato del libretto comporta un pagamento di € 5,00.

La richiesta del duplicato del titolo originale comporta un pagamento di € 52,00.

14 PENALI PER TARDIVI PAGAMENTI

Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale di € 20,00 per versamenti effettuati entro i 30 giorni dalla scadenza, di € 40,00 per quelli effettuati oltre i 30 giorni dalla scadenza.

15 ADEGUAMENTO ISTAT

Gli importi finali di tasse e contributi a partire dall'anno accademico 2005-06 vanno annualmente adeguati in base alle variazioni intervenute dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'ISTAT.

A giugno 2005 rispetto a giugno 2004 tale variazione è stata dell'1,7%.

A maggio 2006 rispetto a maggio 2005 tale variazione è stata del 2,1%.

A maggio 2007 rispetto a maggio 2006 tale variazione è stata dell'1,4%.

A maggio 2008 rispetto a maggio 2007 tale variazione è stata del 3,5%.

Pertanto, gli importi di tasse e contributi come sopra calcolati vanno moltiplicati per 1,08975, ossia per 1.017 (adeguamento 2005), per 1,021 (adeguamento 2006), per 1.014 (adeguamento 2007) e per 1,035 (adeguamento 2008).

Il risultato ottenuto corrisponde all'importo da pagare.

16 ACCERTAMENTI

La mancata presentazione, entro i termini, dei moduli debitamente compilati per la rilevazione dei dati fiscali, reddituali e patrimoniali, relativi al nucleo familiare dello studente, comporta l'applicazione dell'importo massimo dei contributi.

Ai fini del controllo sui dati forniti dagli studenti beneficiari dell'esonero, l'Università, l'E.DI.S.U. e l'Amministrazione Finanziaria procedono allo scambio delle informazioni in loro possesso.

Al fine di verificare i dati fiscali, reddituali e patrimoniali, relativi al nucleo familiare dello studente, l'Università degli studi di Bari opererà, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, i necessari controlli diretti ad accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte ed all'uopo la Direzione Amministrativa presenterà una relazione annuale al CdA, allegata al Bilancio Consuntivo, sui risultati dell'indagine annuale effettuata su un campione significativo di contribuenti-studenti.

I casi di dichiarazione mendace saranno perseguiti con denuncia all'Autorità giudiziaria, ferma restando la revoca immediata dell'eventuale beneficio dell'esonero e il recupero delle somme dovute, nonché l'applicazione di sanzioni pecuniarie e l'adozione di misure disciplinari, compresa l'esclusione fino a tre anni dall'Università.

Per quanto in esso non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

Il quadro normativo costituito dalla legge 537/93 e dal DPCM 13.4.1994 è stato modificato dopo l'entrata in vigore della riforma degli studi universitari e a seguito dell'emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi e regolamentari; in particolare:

- DPCM 30.4.1997 (uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari).
- DPR 25.7.1997, n. 306 (regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari);
- D.L.vo 31.3.1998, n. 109 (recante norme sulle prestazioni sociali agevolate);
- DPCM 9.4.2001 (uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari).

Il presente Regolamento tasse e contributi universitari viene pertanto emanato in adeguamento al nuovo quadro normativo, tenuto conto del criterio di progressività su tasse e contributi universitari, come da delibera del C.d.A. del 06.07.2004. Esso è improntato, inoltre, a forme di intesa e collaborazione con l'Ente regionale per il diritto allo studio.